



TRIBUNALE DI MASSA

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici:
Dott. Domenico Provenzano Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrinio Giudice

Riunito in Camera di Consiglio in data 28/02/2023, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente

***SENTENZA DICHIARAZIONE DI APERTURA
DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA***
EX ART. 270 D. LGS. 14/2019

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 34-1/ DELL'ANNO 2022,
CON DOMANDA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

PROMOSSA DA
CRISTINA RUFFINI
- PARTE RICORRENTE -

AVENTE A OGGETTO: ricorso per apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019.

OSSERVA

Letta la richiesta di apertura procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, ex artt. 39-40 e 268 D. Lgs. 14/2019, formulata da RUFFINI CRISTINA, depositata in data 09/12/2022;

visto che con il suindicato ricorso parte debitrice ha rappresentato la propria situazione di sovraindebitamento e domandano a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

PROCEDIMENTO UNITARIO. LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO.

ritenuto non necessario convocare la parte debitrice istante;

ricorda che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore;

considerato che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del



procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore stesso, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata la cui domanda sia stata presentata dalla stessa parte sovraindebitata, non essendo individuabili specifici contraddittori;

COMPETENZA TERRITORIALE.

rilevata la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, atteso che la parte debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario;

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.

QUALITÀ DI CONSUMATORE.

ricordato che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII;

considerato, dunque, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che la ricorrente rientri nella categoria di "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b) L. 3/12, quali "*persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*";

rilevato, difatti, che RUFFINI CRISTINA è lavoratrice dipendente, persona fisica, i cui debiti derivano da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta";

considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, la stessa parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

PRESUPPOSTO OGGETTIVO. STATO DI CRISI E DI INSOLENZA.

osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII;

osservato che la parte ricorrente si trova in stato di insolvenza;

considerato, difatti, che dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che:

- l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 148.718,17;
- il nucleo familiare è formato dalla sola debitrice ricorrente;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 850,00 (cfr. pag. 4 integrazione relazione particolareggiata OCC depositata 15/02/2023);



- lo stipendio medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento dei creditori ammonta ad € 1.257,00 (cfr. pag. 3 integrazione relazione particolareggiata OCC depositata 15/02/2023);

- vive in un immobile di proprietà di un'amica, insieme a quest'ultima, senza sostenere spese di canoni di locazione;

- la ricorrente è titolare del diritto di piena proprietà su di un compendio immobiliare, sito in Luni (SP), via Isola Alta n. 24, costituente abitazione principale del nucleo familiare, oggetto di aggiudicazione in una procedura esecutiva immobiliare, presso il Tribunale di La Spezia, con recente aggiudicazione al prezzo di € 46.400,00: quindi, l'unico bene fruttuosamente liquidabile, presente nel patrimonio del ricorrente, consiste in un bene immobile già oggetto di oggetto di vendita coattiva;

- vi sono tre beni mobili registrati intestati alla parte ricorrente, trattandosi di un'auto Daewoo Matiz immatricolata nel 2002, un motociclo Kymko immatricolato nel 2017 e un motociclo Piaggio immatricolato nel 2005 (cfr. ispezione PRA – doc. 24 ricorrente);

ritenuto che sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) è inferiore al totale dei debiti (cfr. relazione OCC);

ritenuto, difatti, che sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi che il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo prossimo ad € 150.000,00);

RICORSO: REQUISITI E DOCUMENTI.

COMPLETEZZA.

considerato che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65 CCII, laddove al comma 1, dispone che i sovraindebitati (debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e laddove al comma 2 dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” e quindi anche dagli artt. 37 e 39 CCII;

considerata quindi l'applicabilità dell'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al **ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa** (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);



SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che, nel caso di specie, tali documenti, anche all'esito dell'integrazione documentale richiesta, risultano essere stati allegati;

RELAZIONE DEL GESTORE OCC.

ricordato che il ricorso deve, a sensi dell' art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che, nella fattispecie in esame, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC (che, sebbene predisposta con riferimento alle prescrizioni di cui alla L. 3/12, contiene comunque tutte le verifiche di cui all'art. 269, comma 2 CCII), il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice;

PRECEDENTI DOMANDE.

dato atto che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII (secondo quanto affermato anche nella relazione predisposta dall'OCC);

ATTI IN FRODE.

dato atto che non risultano commessi atti in frode ai creditori nei 5 anni antecedenti il deposito del presente ricorso (secondo quanto affermato anche nella relazione predisposta dall'OCC);

CONCLUSIONI.

precisato che, alla luce della disamina dei documenti in atti, di poter affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che è provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, comma 1 lett. c), 268, 269 e 270 CCII;

considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, pur essendo parametrata alle previsioni contenute nell'art. 14-ter L. n. 3/2012;

considerato che la documentazione depositata dalla parte ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova: a) che costui non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale; ritenuta, quindi, la completezza della domanda di liquidazione;

considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.

ricordato che la liquidazione controllata **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore;**

ricordato che non si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una **dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale;**



INOPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO.

considerato, quindi, che la preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed essendo la situazione del creditore cessionario del quinto quella di un creditore chirografario, non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca;

richiamati gli artt. 268, 270, 271 CCII;

visto il richiamo espresso, nell'art. 170, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII;

ricordato che tale conclusione era già seguita da consolidata giurisprudenza nel vigore dell'art. 14-ter L. 3/2012;

considerato, infatti, che nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima;

ritenuto, dunque, che le quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.

ritenuto, ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;

considerato che il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile;

richiamato, altresì, l'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore appare avere codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (*pari ad € 754,905 per l'anno 2023*);

premesso che detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte;

considerato, *nella fattispecie in esame*, che, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto, tenuto conto dell'assenza di altri familiari, valutate le spese di mantenimento del nucleo familiare pari ad € 850,00 esposte e giustificate dalla parte ricorrente (e verificate come congrue dal gestore), la quota di stipendio mensile necessaria per il suo mantenimento, destinata a utenze e altre spese individuali (alimentari, sanitarie, etc.), e quindi *esclusa dalla liquidazione*, del ricorrente *può essere determinata nella somma di € 850,00*, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori;



chiarito, quindi, che le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore;

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.

ricordato che l'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;

ritenuto, quindi, che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata; 2) ordinare al datore di lavoro di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della presente procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione della parte ricorrente; 3) ordinare al datore di lavoro di versare la quota parte di emolumenti destinata alla procedura, a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al predetto datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente, sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati);

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI.

richiamato il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il quale prevede che il Tribunale, in presenza di "*gravi e specifiche ragioni*" possa autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ritenuto come non possa escludersi dalla liquidazione alcun bene mobile registrato, appartenente alla parte debitrice esecutata, in quanto non rientrante tra le eccezioni contemplate dal comma 4 del predetto art. 268 CCII;

ritenuto che tali beni da considerarsi tutti sotto l'amministrazione del Liquidatore;

ritenuto, *tuttavia*, che la parte debitrice possa essere autorizzata a continuare ad utilizzare il bene mobile registrato quale autovettura targata BZ318HP Telaio KLA4M11CD2C803355 Fabbrica / Tipo DAEWOO KLYA MH1 221 MATIZ, acquistata nel 2020 per la somma di € 1.400,00, in quanto necessaria per gli spostamenti lavorativi e considerato che, in caso contrario, la stessa parte debitrice dovrebbe sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella propria disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori;

LIQUIDATORE. NOMINA.

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore;

ritenuto sufficiente nominare un solo professionista, tenuto conto delle attività di liquidazione da compiere;

P.Q.M.

**IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI,**

in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 34-1//2022 r.g.p.u., così provvede:

Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,



1. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **CRISTINA RUFFINI** (C.F.: RFFCST68P70E463P),
2. **NOMINA**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Pinna;
3. **NOMINA** Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, DOTT.SSA CAMILLA RANIERI;
4. **AUTORIZZA** il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5. **AUTORIZZA**, inoltre, il **Liquidatore** ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. **ORDINA al debitore** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
8. **ORDINA** alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, *ad eccezione* del seguente che potrà continuare ad essere utilizzato dalla parte ricorrente: autovettura targata BZ318HP Telaio KLA4M11CD2C803355 Fabbrica / Tipo DAEWOO KLYA MH1 221 MATIZ;
9. **DISPONE** che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 850,00 mensili, con obbligo della parte di versare al Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
10. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
11. **DISPONE che il nominato Liquidatore**, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
12. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
13. **ASSEGNA, ai terzi** che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica



della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

14. **AVVISA i creditori e i terzi** che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
15. **AVVISA i creditori e i terzi** che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, comma 3, CCII;
16. **DISPONE** che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
17. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore;
18. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
19. **DISPONE** che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente per la parte ricorrente;
20. **DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi** la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
21. **DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
22. **DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
23. **DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
24. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
25. **DISPONE** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
26. **ORDINA al Liquidatore** di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore



SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 CCII

dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

27. MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.

SI COMUNICHI.

Così deciso in Massa, nella camera di consiglio soprarichiamata.

Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna

Il Presidente
Dott. Domenico Provenzano

